

**COMUNE DI
CONCORDIA SAGITTARIA**

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA GESTIONE DEL
PART TIME***

(deliberazione Giunta Comunale n. _____ del _____)

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 1
Art. 2	Definizioni	Pag. 1
Art. 3	Tipologia	Pag. 1
Art. 4	Limiti alla trasformazione	Pag. 1
Art. 5	Richiesta di trasformazione	Pag. 2
Art. 6	Iter procedurale	Pag. 2
Art. 7	Casi di esclusione	Pag. 3
Art. 8	Esito della richiesta: differimento	Pag. 3
Art. 9	Attività extra istituzionali	Pag. 4
Art. 10	Esito della richiesta: accoglimento	Pag. 4
Art. 11	Priorità nelle richieste di trasformazione	Pag. 5
Art. 12	Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale	Pag. 5
Art. 13	Lavoro aggiuntivo e straordinario	Pag. 5
Art. 14	Richieste di variazione dell'orario part-time	Pag. 6
Art. 15	Richieste di rientro a tempo pieno	Pag. 6
Art. 16	Destinazione dei risparmi di spesa	Pag. 6
Art. 17	Norma transitoria	Pag. 7
Art. 18	Servizio Ispettivo	Pag. 7
Art. 19	Norma finale	Pag. 7
Art. 20	Entrata in vigore	Pag. 7

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei lavoratori e delle lavoratrici dell'amministrazione comunale relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle categorie, ad eccezione di quelli espressamente individuati all'art. 7 del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Per "*tempo pieno*" si intende l'orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente.

Per "*tempo parziale*" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario di lavoro a "*tempo pieno*".

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIA

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

- a) *orizzontale*, laddove la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- b) *verticale*, qualora l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- c) *misto*, con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b).

I termini tempo parziale e part-time sono da considerarsi sinonimi.

Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il lavoratore o la lavoratrice, nel rispetto delle seguenti fasce di rapporto di lavoro a tempo parziale:

- 1) 11 ore settimanali nel periodo di riferimento;
- 2) 18 ore settimanali nel periodo di riferimento;
- 3) 25 ore settimanali nel periodo di riferimento;

ARTICOLO 4 - LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE

Il contingente di personale a tempo parziale non può superare il 20% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i dipendenti, inquadrati nella Categoria D, non appartenenti all'Area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31.3.1999, può avvenire esclusivamente nell'ambito delle fasce orarie di 18 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria previste al comma 1 dell'art.3, comma 1, ovvero di 25 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria orizzontale, con esclusione dei rientri pomeridiani (5 ore giornaliere per il profilo professionale prevede cinque giorni lavorativi).

La trasformazione di cui al comma precedente avviene nel limite del 25% della dotazione organica della categoria D di ciascun settore, da intendersi quale numero dei dipendenti effettivamente in servizio.

La suddetta percentuale può essere arrotondata per eccesso nel caso in cui si superi la frazione di punto pari a 0,50, e comunque sempre nel rispetto del limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno della Categoria D.

ARTICOLO 5 - RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene effettuata per iscritto dal dipendente sull'apposito modulo predisposto dal Servizio Personale.

Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici, i dati professionali, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune, l'articolazione dell'orario secondo le fasce indicate all'art. 3, nonché l'eventuale possesso di titoli di precedenza.

Il dipendente che voglia trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno deve specificare nella domanda l'ulteriore attività lavorativa, subordinata ed autonoma, che intenda esercitare, affinché possa essere verificato il rispetto delle vigenti norme sull'incompatibilità.

ARTICOLO 6 - ITER PROCEDURALE

La domanda, completa delle indicazioni di cui all'articolo precedente e indirizzata al Dirigente / Responsabile del Servizio Personale, va presentata all'Ufficio Protocollo con cadenza semestrale, entro i periodi di seguito indicati:

a) dal 1 al 31 maggio, per le trasformazioni con decorrenza 1 luglio - 31 dicembre;

b) dal 1 al 30 novembre, per le trasformazioni con decorrenza 1 gennaio - 30 giugno.

Dalla data di arrivo al protocollo decorre il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio - assenso e la successiva trasformazione automatica del rapporto di lavoro secondo le modalità indicate nella richiesta.

L'Amministrazione, tramite il Dirigente / Responsabile del Servizio Personale, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente, sempre entro il termine di 60 giorni, nei seguenti casi:

a) la domanda risulta incompleta delle indicazioni prescritte;

b) la domanda non permette di verificare se l'attività di lavoro che il dipendente intende svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l'amministrazione comunale.

La richiesta dell'Amministrazione sospende il termine di 60 giorni. Tale termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni giungono al Protocollo dell'Amministrazione comunale.

La richiesta di chiarimenti può essere effettuata solo per una volta.

Il Servizio Personale richiede quindi il parere dettagliatamente motivato del dirigente / responsabile del servizio cui risulti essere assegnato il dipendente.

Il decorrere infruttuoso di 20 giorni effettivi dalla richiesta al dirigente / responsabile del servizio competente di esprimere il proprio parere dettagliatamente motivato, viene considerato come parere positivo alla trasformazione.

Il dirigente / responsabile del servizio competente deve altresì valutare la possibilità di impiegare il dipendente in altri uffici e servizi del proprio servizio compatibilmente con la qualifica, il profilo e i titoli di studio e professionali posseduti dal dipendente, favorendo ove possibile una determinazione consensuale con il dipendente dell'articolazione oraria del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il Dirigente / Responsabile del Servizio Personale provvede poi con propria determinazione ad autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

ARTICOLO 7 - CASI DI ESCLUSIONE

E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nei seguenti casi:

- a) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
- b) per il personale dirigente;
- c) per il personale chiamato a ricoprire l'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31.3.1999. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione a tempo parziale del suo rapporto solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli, fermi restando i limiti percentuali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 8 - ESITO DELLA RICHIESTA: DIFFERIMENTO

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro viene differita, con determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio Personale, se la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time comporta, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio di assegnazione.

Il differimento è possibile per un periodo non superiore a 6 mesi, decorrente dalla data di presentazione della domanda al Protocollo ovvero dalla data di decorrenza della trasformazione indicata nella propria domanda dal dipendente, valutando comparativamente l'interesse del dipendente medesimo e le necessità organizzative del Comune, volte ad assicurare la funzionalità dei servizi e l'ottimale utilizzazione delle risorse umane.

L'esito della determinazione di differimento viene comunicato al dipendente e per conoscenza al dirigente del settore di assegnazione.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA' EXTRA ISTITUZIONALI

Regolamento per la gestione del part-time

Il dipendente che chiede ed ottiene l'instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può iscriversi ad albi e svolgere attività professionale, subordinata o autonoma, esercitare il commercio e l'industria, accettare cariche in società a scopo di lucro e l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni.

L'attività lavorativa presso altri enti locali può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione comunale e verifica della non interferenza con i compiti istituzionali dell'amministrazione.

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, viene negata, con determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio personale, nel caso in cui l'attività di lavoro esterna, subordinata od autonoma, che il dipendente intenda svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l'amministrazione comunale.

Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.

La determinazione di autorizzazione ovvero di diniego viene comunicata al dipendente e per conoscenza al dirigente / responsabile del servizio di assegnazione.

Per ogni altro istituto normativo si fa riferimento alla disciplina vigente in tema di incompatibilità.

Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, soggiace alla normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale dipendente a tempo pieno.

ARTICOLO 10 - ESITO DELLA RICHIESTA: ACCOGLIMENTO

La determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio Personale di accoglimento viene comunicata al dipendente e per conoscenza al dirigente/ responsabile del servizio competente.

Il Dirigente / Responsabile del Servizio personale può disporre, con propria determinazione l'accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a seguito di una valutazione ponderata delle ragioni ivi sottese (ad esempio, gravi motivi di natura familiare o personale), anche qualora vi sia un parere contrario del dirigente / responsabile del servizio di assegnazione del dipendente.

Comune di Concordia Sagittaria - Servizio Personale e Organizzazione

ARTICOLO 11 - PRIORITA' NELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE

Comune di Concordia Sagittaria - Servizio Personale e Organizzazione

Nel caso venga superato il limite percentuale di cui all'art. 4, ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, costituiscono titoli di precedenza quelli di seguito elencati, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.9.2000:

- a) essere dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
- b) essere familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
- c) essere genitori con figli minori, in relazione al loro numero.

Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 403/1998.

ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, contenente l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico e normativo di cui alla normativa generale e contrattuale vigente.

ARTICOLO 13 - LAVORO AGGIUNTIVO E STRAORDINARIO

Il dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale "orizzontale", previo suo espresso consenso, può effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

Per lavoro aggiuntivo si intendono le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, entro il limite del tempo pieno.

Il lavoro aggiuntivo è ammesso in presenza di specifiche e comprovate esigenze e difficoltà di tipo organizzativo, causate da assenze di personale imprevedute ed improvvise.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale "verticale" può effettuare prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa, nella misura massima del 10% di cui al comma 1 del presente articolo.

Qualora per un periodo superiore a sei mesi si dovesse registrare una continuità delle prestazioni supplementari, il lavoratore può richiedere il consolidamento delle ore corrispondenti nell'orario a tempo parziale contrattualmente definito, nel rispetto delle fasce orarie di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Regolamento per la gestione del part-time

Il compenso previsto per l'effettuazione del lavoro supplementare, aggiuntivo o straordinario, è quello determinato dalla normativa contrattuale vigente.

ARTICOLO 14 - RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL'ORARIO PART-TIME

Le richieste di articolare l'orario di lavoro secondo modalità diverse da quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, nel rispetto della fascia oraria fissata di prestazione a part-time, è possibile previo accordo fra dirigente / responsabile del servizio competente e dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale.

La nuova articolazione dell'orario di lavoro decorre successivamente alla comunicazione scritta da parte del Dirigente / Responsabile del Servizio Personale della modifica oraria concordata.

Le richieste di variazione della fascia di rapporto a part-time non sono ammesse prima del decorso di un biennio dalla trasformazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, per obiettive esigenze di servizio, di acconsentire alla modifica con determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio Personale su parere del dirigente / responsabile del servizio ove risulta assegnato il dipendente interessato alla modifica.

ARTICOLO 15 - RICHIESTE DI RIENTRO A TEMPO PIENO

I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

E' facoltà dell'Amministrazione acconsentire alla richiesta di rientro a tempo pieno fatta dal dipendente prima del decorso del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico.

ARTICOLO 16 - DESTINAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA

I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale vengono così suddivisi:

- il 50 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzato per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni tramite procedure selettive pubbliche;

- il restante 50 per cento per l'incremento del fondo da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali.

I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono economie di bilancio.

ARTICOLO 17 - NORMA TRANSITORIA

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà attivata la contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. 1.4.1999, al fine di individuare le gravi e documentate situazioni familiari, di cui all'art. 4, comma 11, del C.C.N.L. del 14.9.2000, in presenza delle quali è possibile elevare il contingente di cui all'art. 4 del presente regolamento, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente.

In tali casi, le domande verranno inoltrate senza i limiti temporali previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 18 - SERVIZIO ISPETTIVO

L'Ispettore dei Servizi esplica funzioni ispettive ed istruttorie sui dipendenti nell'ambito dell'intera organizzazione dell'ente, nel rispetto delle direttive ricevute. L'intervento dell'Ispettore dei Servizi viene attivato dal Sindaco, per il tramite del Segretario Generale, dal Segretario / Direttore Generale.

Ai fini dell'art. 1, comma 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Servizio Ispettivo è costituito dall'Ispettore dei servizi, che ne è responsabile e che si avvale, per i compiti operativi, della Polizia Municipale.

L'Ispettore dei Servizi è nominato dal Sindaco su proposta del Segretario Generale e dipende funzionalmente dal Segretario Generale.

ARTICOLO 19 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trova applicazione quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali.

ARTICOLO 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A

Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Al Responsabile del Servizio
Personale e Organizzazione

Il/La

sottoscritto/a.....

nato/a a.....il.....

e residente a.....

In Via/Piazza.....n.....

in servizio presso il Comune di San Michele al Tagliamento a decorrere dal
.....Categoria.....profilo professionale.....

CHIEDE

di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale
(cancellare la voce che non interessa) in una delle seguenti fasce, previste dall'art. 3 del
Regolamento per la gestione del part-time:

? 12 ore settimanali

? 18 ore settimanali

? 25 ore settimanali

con le seguenti articolazioni e decorrenza:

.....
.....



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Ufficio Personale

Prot. n. 31261

Li, 18.12.2002

OGGETTO: Invito riunione.

Alle R.S.U.
Dr. Anese Giacomo
Sig.ra Laura Drigo
Sig. Moretto Valter
Sig.ra Zuliani Loredana

Alle OO. SS.
CGIL - Funzione Pubblica
Via Ca' Marcello n. 10
30170 MESTRE (VE)
FAX: 041/5315245

CISL - FPS Venezia Orientale
Sede territoriale
Via Calnova n. 68
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
FAX: 0421/220549

UIL - Segreteria Provinciale
Via Bembo n. 2
30172 MESTRE - VENEZIA
FAX: 041/2905559 - 5315219



E p.c.

Assessore al Personale
Sindaco

Con la presente si conferma la data per l'incontro sindacale fissata per il 19 Dicembre p.v. ore 9.30 presso la sede di Piazza Matteotti n. 19, come concordato nella seduta precedente.

Si coglie l'occasione per trasmettere copia della bozza di Regolamento del part-time
Distinti saluti.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Anna Maria Zoppè

PRECISA

? che non intende intraprendere altra attività lavorativa;

(oppure)

? che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo

(indicare gli elementi caratterizzanti l'attività, quali tempi, luogo di svolgimento, soggetto nei cui confronti l'attività, se subordinata, viene svolta, compensi etc.)

.....

.....

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace all'art. 26 della legge n. 15/1968, richiamato dall'art. 6 del DPR n. 403/1998 di essere in possesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento per la gestione del part-time, nonché dall'art. 4, comma 12, del C.C.N.L. del 14.9.2000, nell'ordine, dei seguenti titoli di precedenza:

- a) essere dipendente portatore di handicap o in particolari condizioni psico-fisiche
- b) essere familiare che assiste persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti
- c) essere genitore di n..... figli minori

N.B. Nel caso di stati di fatto non risultanti da pubblici registri, la domanda di trasformazione va corredata da idonea documentazione atta a comprovare quanto dichiarato.

In fede.

Regolamento per la gestione del part-time

Data.....

Firma.....

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DI ASSEGNAZIONE
